

con la <u>nuova Naspi 2015</u> anche per i precari e co.co.co. per i lavoratori che avranno versato almeno tre mesi di contributi.

Cosa succede nel periodo transitorio?

prima dell'assestamento del 2016.

Periodo di transizione 2014-15:

- 8 mesi per i lavoratori fino a 50 anni (anni 2013 e 2014) e 10 mesi nel 2015;
- 12 mesi per lavoratori oltre 50 anni fino a 54 anni e 364 giorni;
- 12 mesi per lavoratori con 55 anni compiuti e oltre (2013), 14 mesi nel 2014
- e 16 mesi nel 2015.

Durata e retribuzione nuova disoccupazione NASPI 2015:

La nuova disoccupazione Naspi 2015, assegno universale per i disoccupati previsto dalla legge delega con l'attuazione del Jobs Act, è un'indennità, che verrà gestita dalla nuova Agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l'impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall'INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l'indennità spettante.

Cosa cambia con l'introduzione della NASPI?

A cambiare è la platea di lavoratori a cui spetterà dal 2015 l'assegno di disoccupazione involontaria, in quanto il diritto nuovo sussidio universale sarà esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.

Quanto dura il sussidio universale NASPI?

La durata Naspi secondo quanto previsto dal Jobs Act dura la metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni per un massimo di 2 anni (il decreto parla di settimane), per i lavoratori precari invece la durata massima per l'erogazione dell'assegno di disoccupazione è per 6 mesi, in base alla presunzione che dietro la collaborazione di un anno di lavoro si possa configurare in realtà un contratto di lavoro subordinato.

Quanto spetta di retribuzione Naspi 2015?

Il nuovo assegno universale di disoccupazione si attesterà per tutti intorno ai 1.100-1.200 euro per i primi mesi per poi scendere fino a un massimo di 700 euro con una decurtazione del 3% dal 5° mese di fruizione.

Finita la NASPI cosa succede?

spetta assegno ASDI un'indennità che entrerà in vigore dal 1° maggio 2015 in via sperimentale come sostegno a coloro che dopo aver esaurito la Naspi continueranno a conservare lo stato di disoccupazione e in gravi difficoltà economiche, per cui reddito ISEE entro determinate soglie.

La durata ASDI sarà di 6 mesi per i quali l'INPS pagherà un assegno pari al 75% dell'ultimo trattamento percepito ai fini della Naspi.

E per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto cosa succede?

La disoccupazione Dis-coll. 2015 è una misura a sostegno dei lavoratori che perderanno il involontariamente il posto di lavoro a partire dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015. Questo tipo di indennità spetta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva.

L'erogazione dell'assegno, spetta a chi ha determinati requisiti ovvero: almeno 3 mesi di contributi versati a partire dal 1° gennaio dell'anno solare precedente.

L'importo Dis-coll 2015 è pari al 75% del reddito percepito ma solo se pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili rivalutabile annualmente mentre se il reddito è superiore a predetta soglia, l'indennità spettante aumenta fino ad un massimo nel 2015 di 1300 euro nel 2015.

La durata Dis-coll 2015 è pari alla metà dei mesi in cui si è effettuata la contribuzione a partire dal primo gennaio dell'anno solare precedente fino l'evento di cessazione del lavoro, per cui se sino versati 8 mesi di contributi da gennaio ad agosto, la durata dell'indennità dis coll. è pari a 4 mesi.

E' compatibile e cumulabile con un rapporto di lavoro subordinato?

Il rapporto di lavoro che superi il reddito annuale NASPI o che il rapporto di lavoro sia superiore ai 6 mesi comporta il decadimento del servizio.

Quando decade il servizio NASPI?

- Perdita dello stato di disoccupazione
- Inizio di una attività subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste
- Raggiungimento requisito pensionamento
- Acquisizione diritto assegno invalidità
- Non partecipazione alle iniziative e percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti